



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” indetta con nota del 18 febbraio 2019 con protocollo n. 23631/STA per l’approvazione del “Piano di caratterizzazione dell’area Nuova Cava 2 Mari”. CAL.ME. SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua il sito di “Taranto” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il “Piano di caratterizzazione dell'area Nuova Cava 2 Mari” trasmesso, per conto della CAL.ME. SpA, dall'Ambiente SpA con nota dell'11 novembre 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 22947/STA dell'11 novembre 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 novembre 2019 con protocollo n. 23631/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, concernente il “Piano di caratterizzazione dell'area Nuova Cava 2 Mari”;

Vista la nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 26 novembre 2019 con protocollo n. 9998, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24319/STA del 26 novembre 2019;

Vista la nota dell'ARPA Puglia del 3 dicembre 2019 con protocollo n. 86958, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24839/STA del 3 dicembre 2019, nella quale si evidenziano alcune carenze nella documentazione relativa al “Piano di caratterizzazione dell'area Nuova Cava 2 Mari” e se ne chiede l'integrazione;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 dicembre 2019 con protocollo n. 25387/STA con la quale si chiede alla CAL.ME. SpA di integrare la documentazione fornita così come richiesto dall'ARPA Puglia nella nota di cui al punto precedente e si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini del procedimento indetto con la nota del 19 novembre 2019 con protocollo n. 23631/STA sono sospesi;

Visto il documento “Piano di caratterizzazione dell'area Nuova Cava 2 Mari - Rev. 1”, trasmesso, per conto della CAL.ME. SpA, dall'Ambiente SpA con nota del 13 gennaio 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 879/MATTM del 13 gennaio 2020, e successivamente trasmesso nuovamente con nota del 21 aprile 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 27827/MATTM del 21 aprile 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 maggio 2020 con protocollo n. 32935/MATTM con la quale è stato riavviato il procedimento sospeso con la citata nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 dicembre 2019 con protocollo n. 25387/STA;

Visto il parere sul documento “Piano di caratterizzazione dell'area Nuova Cava 2 Mari - Rev. 1” trasmesso dall'ARPA Puglia con nota del 20 maggio 2020 con protocollo n. 31247, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 36854/MATTM del 21 maggio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno 2020 con protocollo n. 45814/MATTM con la

quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Piano di caratterizzazione dell’area Nuova Cava 2 Mari”, così come integrato dal documento “Piano di caratterizzazione dell’area Nuova Cava 2 Mari - Rev. 1”;

Visto, ancorché pervenuto in ritardo, il parere sul documento “Piano di caratterizzazione dell’area Nuova Cava 2 Mari - Rev. 1”, trasmesso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota del 24 giugno 2020 con protocollo n. 12012, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 48301/MATTM del 24 giugno 2020;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che l’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Considerato che l’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha stabilito la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020);

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione dell’area Nuova Cava 2 Mari” trasmesso, per conto della CAL.ME. SpA, dall’Ambiente SpA con nota dell’11 novembre 2019, così come integrato dal documento “Piano di caratterizzazione dell’area Nuova Cava 2 Mari - Rev. 1”, trasmesso, per conto della CAL.ME. SpA, dall’Ambiente SpA con nota del 13 gennaio 2020, e successivamente ritrasmesso con nota del 21 aprile 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. il piano operativo degli interventi previsti (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare, delle informazioni per l'intercalibrazione dei metodi analitici del laboratorio privato, del dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data presunta di inizio dei lavori) deve essere concordato con l'ARPA Puglia in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;

2. i dati di caratterizzazione devono essere restituiti in forma editabile secondo il format indicato dall'ARPA Puglia e devono comprendere:
 - a) tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione (suolo e acque di falda), evidenziando gli eventuali superamenti e indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
 - b) mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area in esame, evidenziando gli analiti presenti;
 - c) mappe di ubicazione dei piezometri e di diffusione areale dei contaminanti;
 - d) ubicazione dei sondaggi geognostici attrezzati a piezometro identificati nel verbale della conferenza di servizi del 15 gennaio 2008 con le sigle P1, P3, P4, P6, P7;
 - e) tavola recante indicazioni sulla raccolta delle acque meteoriche e notizie sul sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche nonché sulle acque reflue prodotte;
3. tutti gli elaborati richiesti (tabelle e grafici) devono essere forniti agli Enti di controllo in formato editabile (ad es.: xls, dbf, shp, dwg);
4. le coordinate metriche delle indagini da eseguire riportate nel box di Tavola 2 e Tavola 3 del Piano (Ubicazione delle indagini ed utilizzo del sito, Ubicazione indagini su ortofoto) e alle pagine 17/36 (Figura 10) devono essere aggiornate al fine di corrispondere alle coordinate del Sistema UTM WGS84 33N;
5. deve essere trasmesso il file vettoriale del piano di indagini proposto unitamente alla perimetrazione delle aree in cui viene segnalata la presenza di materiali di riporto ossia "aree in prossimità delle palazzine adibite ed uffici/officine, altre alle aree adibite al passaggio dei mezzi di lavoro" come indicato alle pagine 7 e 17/36, alle particelle catastali interessate dalle attività di indagine, nonché ai possibili centri di pericolo (serbatoi, cisterne, altro); tali strati informativi devono essere georiferiti nel sistema UTM33N WGS84 e restituiti nel formato "ESRI *shapefile*" al fine di poter verificare il posizionamento dei punti di campionamento proposti rispetto ad altre fonti informative disponibili nel GIS Agenziale. Ciò è necessario per valutare se può essere utile intensificare il numero di sondaggi proposti ridistribuiti nella griglia di campionamento sistematica adottata;
6. con riferimento alle modalità di individuazione delle profondità dei sondaggi e di prelievo dei campioni di terreno, non essendo nota l'esatta profondità della roccia, tutti i sondaggi devono raggiungere la roccia compatta (calcarea o calcarenitica) e devono approfondirsi per 1 metro nel banco roccioso, provvedendo a campionare laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia in posto lo consente:
 - a) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
 - b) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;
 - c) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra a) e b).Nel caso di rinvenimento di livelli stratigrafici significativi dal punto di vista dell'inquinamento (almeno 30 cm di spessore) si richiede il prelievo di un campione non mediato;
7. i campioni di *top-soil* (0-10 cm) previsti in numero di 4 devono essere prelevati su un quadrato di 50x50 cm in prossimità delle postazioni proposte; tuttavia, l'esatta localizzazione deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio alla presenza dell'Ente di controllo;
8. in merito alla profondità da raggiungere nella realizzazione dei 5 sondaggi (previsti di profondità pari a 60 m) si deve intercettare la prima falda dell'acquifero carsico saturo

- spingendosi all'interno di esso per almeno 5 m, mentre riguardo i terreni da campionare in questi sondaggi, devono essere apportate le seguenti modifiche rispetto allo schema proposto:
- a) terreno C1: 0 - 1 m dal piano campagna (suolo superficiale);
 - b) terreno C2: carota contenente il top della roccia compatta (suolo profondo);
 - c) terreno C3: eventuale campione (suolo profondo) da prelevare in posizione intermedia fra a) e b);
 - d) terreno C4: campione contenente la Frangia Capillare;
9. i materiali di riporto eventualmente intercettati durante l'esecuzione di tutti i sondaggi geognostici devono essere valutati coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 13338/TRI del 14 maggio 2014 (test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998) per verificare se possano rappresentare fonte di contaminazione, come sorgente primaria, per le acque sotterranee. Sui materiali di riporto, oltre alle analisi sulla frazione passante i 2 mm (su cui va applicato lo stesso set analitico dei terreni), deve essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e devono essere ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrati con Bario e Vanadio (limiti pareri ISS <https://old.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/>). Tra i parametri inorganici deve essere garantita inoltre la ricerca di Nitriti, Boro, Fluoruri, Cianuri, Solfati e Cloruri (nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 15786 del 10 novembre 2017) al fine di valutare il potenziale rilascio di sostanze in falda e nelle acque di ruscellamento superficiale;
 10. il set analitico proposto per le acque sotterranee deve essere integrato con i seguenti ulteriori parametri: Bario, Vanadio e PCDD/F ad alta risoluzione. Inoltre, i piezometri, da realizzare nelle fasi di caratterizzazione del sito devono essere resi disponibili per reti di monitoraggio pubbliche delle acque sotterranee dell'acquifero carsico dal momento che rappresenterebbero un'occasione di conoscenza dell'acquifero carsico della Murgia;
 11. ai fini del confronto con i pertinenti valori limite della Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (colonna A o B) deve essere integrato il certificato di destinazione urbanistica del sito;
 12. il set analitico del *top-soil* deve essere integrato dalla determinazione dei PCB ad alta risoluzione;
 13. qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi devono essere rimossi e gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti;
 14. sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, deve essere predisposta l'Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota dell'APAT del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9642 (acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007), secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06" (www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio). La documentazione inerente alle prove sito-specifiche effettuate deve essere allegata alla relazione contenente l'eventuale Analisi di rischio che deve essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione;
 15. per quanto attiene agli aspetti di natura idrogeologica e in relazione alle scelte operative proposte nel Piano, l'Azienda, prima dell'avvio dei relativi interventi, deve procedere ad un confronto con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base di quanto da questa evidenziato nel parere trasmesso con nota del 24 giugno 2020 con protocollo n. 12012.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)